**CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMPIANTO “CENTRALE DEL TENNIS” PER LA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI DI “MUSICA LEGGERA” (CATEGORIA SIAE COD. 53-60) ALL’INTERNO DELLA RASSEGNA “CENTRALE LIVE”**

**PREMESSE**

La CONI Servizi S.p.A. – di seguito anche “CONI Servizi” o la “Concedente” - cod. fisc. 07207761003, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), interamente posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Alberto Miglietta domiciliato per la carica presso la sede della CONI Servizi S.p.A. al Foro Italico, Largo Lauro De Bosis 15 in Roma, ha la disponibilità dell’immobile denominato “Centrale del Tennis” (più avanti l’”Impianto”), situato all’interno del complesso del Parco del Foro Italico in Roma.

All’interno dell’Impianto, CONI Servizi organizza la rassegna estiva di eventi “Centrale Live” (la “Rassegna”), il cui marchio registrato è e resterà in capo a CONI Servizi. La Concessionaria, pertanto, non potrà utilizzare il marchio “Centrale Live” senza preventiva autorizzazione scritta di CONI Servizi.

CONI Servizi intende organizzare la 6° edizione della Rassegna, che si svolgerà dal 22 giugno 2017 al 06 agosto 2017 (il “Periodo di Svolgimento”). CONI Servizi si riserva di comunicare successivamente eventuali modifiche al Periodo di Svolgimento.

CONI Servizi, in quanto titolare della Rassegna, gestisce la programmazione artistica ed il calendario degli eventi, comprendenti concerti di musica classica, concerti di musica leggera, teatro di posa, cabaret, varietà, etc. (le “Manifestazioni”) che si svolgono all’interno dell’Impianto.

CONI Servizi mette a disposizione degli organizzatori/promoters l’Impianto ed il relativo allestimento, comprendente il palco, l’impianto audio e luci, il parterre e le relative sedute, il gruppo elettrogeno e la segnaletica (complessivamente le “Attrezzature”).

 CONI Servizi ricerca, attraverso la presente procedura ad evidenza pubblica, una Società (di seguito definita “Concessionaria”) per la gestione in esclusiva della programmazione e organizzazione di eventi rientranti nella categoria concerti di “musica leggera” (categoria SIAE cod. 53-60) - nell’ambito della rassegna “Centrale Live” 2017.

CONI Servizi si riserva la supervisione nonché la gestione ed il coordinamento della Rassegna con facoltà di stipulare analoghi contratti di concessione in uso con organizzatori/promoters, anche diretti concorrenti della Concessionaria, per l’organizzazione di altri eventi rientranti in categorie SIAE diverse da quella oggetto del presente capitolato (il “Capitolato”).

A tale riguardo, CONI Servizi rende noto di aver già ricevuto una richiesta per lo svolgimento di uno spettacolo del comico Maurizio Battista in programma il giorno 20 luglio 2017 con un’opzione per una seconda data in programma il 21 luglio 2017.

Nell’esecuzione delle attività di cui al Capitolato, la Concessionaria si obbliga ad applicare:

* + tutte le norme di legge e regolamentari che presiedono allo svolgimento dell’attività di organizzazione di concerti ed eventi, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza e alle procedure di rilascio delle autorizzazioni;
	+ tutte le norme in materia di emissioni sonore, nonché i limiti vigenti nella zona ove è ubicato l’Impianto, con particolare riferimento a quanto specificato al successivo art. 2;
	+ tutte le delibere assunte dal Comune di Roma in materia di rilascio di autorizzazioni relative all’organizzazione di pubblici spettacoli, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai valori limite previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico.

**Art. 1 – Oggetto della Concessione**

* 1. Nel Periodo di Svolgimento, CONI Servizi si obbliga a:
1. concedere in uso l’Impianto ed i Locali come infra definiti al successivo art. 1.7
2. noleggiare le Attrezzature per l’organizzazione e lo svolgimento degli Eventi come infra definiti al successivo art. 1.3
3. fornire i servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 8.

Le Parti potranno valutare congiuntamente la messa a disposizione dell’Impianto fino al 15 Settembre 2017, fermo restando che gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al prolungamento del Periodo di Svolgimento saranno totalmente a carico della Concessionaria.

1.2 Per quanto riguarda le Attrezzature, la Concedente rende noto che sono in corso procedure ad evidenza pubblica finalizzate al reperimento di un fornitore per il noleggio di un palco residente comprensivo di impianto audio e luci, del parterre con relative sedute, gruppo elettrogeno e della segnaletica, il cui esito sarà comunicato entro il 30 aprile 2017.

1.3 La Concessionaria dovrà presentare un’offerta di palinsesto artistico comprendente almeno 8 (otto) concerti di musica leggera (gli “Eventi” o l’”Evento”), completo dei nominativi degli artisti già identificati unitamente alle eventuali lettere d’intenti. CONI Servizi rende noto che alcune date sono già occupate da altre Manifestazioni che si svolgeranno nel Parco del Foro Italico, come specificato nella tabella che segue.

|  |
| --- |
| **Stadio Olimpico**  |
| **DATA** | **MANIFESTAZIONI** |
| 24.06 | Prove Concerto Depeche Mode  |
| 25.06 | Concerto Depeche Mode  |
| 27.06 | Prove Concerto Tiziano Ferro  |
| 28.06 | Concerto Tiziano Ferro  |
| 30.06 | Concerto Tiziano Ferro |
| 01.07 | Concerto opzione |
| 14.07 | Prove - Concerto U2 |
| 15.07 | Concerto U2 |
| 16.07 | Concerto U2 |
|  27.07  | Qualificazione Europa League |

Prima dell’inserimento nel calendario della Rassegna e prima dell’avvio della vendita dei tagliandi d’ingresso, la Concessionaria dovrà richiedere preventivamente a CONI Servizi la disponibilità dell’Impianto per la data relativa a ciascun Evento.

CONI Servizi si riserva di confermare la disponibilità della data o di proporre una data alternativa ovvero di comunicare il diniego a suo insindacabile giudizio entro il termine di n. 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Concessionaria.

 1.4 CONI Servizi si riserva inoltre di:

1. svolgere altre manifestazioni, oltre a quelle già programmate e sopra indicate, presso lo Stadio dei Marmi, lo Stadio Olimpico ed in generale presso il Parco del Foro Italico, durante il Periodo di Svolgimento
2. regolamentare, stante l’ubicazione dell’Impianto in prossimità della c.d. “area riservata” dello Stadio Olimpico ed all’interno del Parco del Foro Italico, le modalità e gli orari di svolgimento degli Eventi, secondo le indicazioni eventualmente disposte dalle competenti Autorità in relazione alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico connesse alle eventuali manifestazioni di cui al precedente punto i., ovvero per qualunque altra causa indipendente dalla volontà della CONI Servizi.

1.5 CONI Servizi si riserva comunque la possibilità di organizzare Manifestazioni all’interno dell’Impianto in categorie SIAE diverse da quella oggetto del Capitolato. CONI Servizi è pertanto libera di utilizzare il proprio Impianto senza alcun onere a proprio carico.

1.6 Le aree e le Attrezzature messe a disposizione della Concessionaria per l’organizzazione degli Eventi, sono di seguito elencate:

* Cavea e Parterre (all. 1);
* Attrezzature: palco, impianto audio e luci, parterre con relative sedute, gruppo elettrogeno e segnaletica (all. 1b);
* Locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (all. 1c);
* Lounge per lo svolgimento di attività corporate (all. 2);
* Locali di servizio e spogliatoi (all. 3);
* Parcheggi (all. 4); la disponibilità dei parcheggi potrà essere modificata in funzione delle altre eventuali manifestazioni che si dovessero svolgere in contemporanea all’interno del Parco del Foro Italico;
* Biglietteria e postazioni per ritiro accrediti (all.5);

Si allega la Planimetria Generale dell’Area e delle vie di accesso e di esodo (all.6).

Su richiesta della Concessionaria, ulteriori locali eventualmente disponibili potranno essere individuati d’intesa tra le Parti, con il relativo corrispettivo, che verrà fatturato al termine del Periodo di Svolgimento.

La Concessionaria è tenuta ad utilizzare esclusivamente le aree sopra indicate per allestimenti quali, a titolo esemplificativo, gazebi, stand, ecc.

1.7 Per il Periodo di Svolgimento, in occasione di tutti gli Eventi programmati all’interno della Rassegna, CONI Servizi concede in gestione alla Concessionaria i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande e meglio specificati nell’allegato 1c (i “Locali”).

 La Concessionaria potrà svolgere nei Locali direttamente o tramite altra società, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, solo se in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge.

1.8 La Concessionaria non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del Concedente nel caso di sopravvenuti eventi e/o provvedimenti di qualunque Autorità amministrativa o giudiziaria che limitino in tutto od in parte la disponibilità dell'Impianto, salva l'eventuale risoluzione dello stipulando atto di concessione.

1.9 Qualora uno o più Eventi non potessero svolgersi a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, connessi a provvedimenti di Autorità amministrative o giurisdizionali che limitino o impediscano l’utilizzo dell’Impianto, la Concedente non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile e nulla sarà dalla stessa dovuto alla Concessionaria a titolo di risarcimento danni, indennizzo o altre spese.

**Art. 2 – Obblighi della Concessionaria**

## 2.1 La Concessionaria si obbliga a:

## custodire l’Impianto, i Locali e le Attrezzature con diligenza professionale, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, nonché dei regolamenti e delle norme vigenti applicabili alle attività svolte;

##  con riferimento ai Locali, provvedere, a propria cura e spese, al completo allestimento dei punti di somministrazione e/o all’integrazione delle attrezzature esistenti, e comunque a procurare quant’altro necessario per assicurare la corretta esecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

## assicurare un servizio almeno pari a quello dei bar di terza categoria, di cui ai listini ASSOBAR validi per la provincia di Roma, nei Locali di cui all’allegato 1c, da 6 (sei) ore prima l’inizio dell'Evento (ad es. inizio Evento ore 21:00, apertura del servizio alle ore 14:00) fino a 2 (due) ore dopo la fine dello stesso;

## garantire che il personale addetto alla somministrazione e alla manipolazione di alimenti e bevande sia dotato delle prescritte certificazioni sanitarie;

## ad utilizzare, in proprio o tramite la società da questa incaricata, in via esclusiva, nell’ambito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, prodotti e/o servizi di food & beverage dei fornitori titolari di rapporti di partnership con CONI Servizi e/o CONI - meglio indicati nell’allegato 8 - oltre ad eventuali altri che CONI Servizi si riserva di comunicare entro il 31 Maggio 2017.

1. a rispettare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari in materia di emissioni sonore e a farsi carico dell’ottenimento da parte delle Autorità competenti di eventuali deroghe per il superamento dei limiti massimi di rumore ammessi nella zona;
2. ad adottare a sua cura, responsabilità e spese, tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti idonei a garantire il massimo contenimento, limitazione ed abbattimento dell’impatto acustico all’esterno dell’impianto sia al fine di rispettare i limiti di emissioni sonore prescritti sia, comunque, al fine di non arrecare illeciti pregiudizi in danno di soggetti terzi, manlevando espressamente la Concedente in relazione a qualunque contestazione da parte dell’Autorità o di terzi.

2.2. La Concessionaria si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per la promozione degli Eventi, esclusivamente impianti pubblicitari autorizzati, in regola con la vigente normativa comunale, lasciando la Concedente indenne e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

2.3 La Concessionaria prende atto che nell’area del Parco del Foro Italico potrebbero operare, in occasione degli Eventi, altri esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.4. La Concessionaria è consapevole ed accetta di essere l’unica ed esclusiva responsabile dei rapporti di lavoro e/o collaborazione instaurati con il personale utilizzato per lo svolgimento degli Eventi, e manleva espressamente CONI Servizi in relazione a qualunque pretesa e/o rivendicazione da parte di terzi.

**Art. 3 - Permessi e Licenze**

3.1 L’Impianto, i Locali e le Attrezzature sono concessi in uso conformemente al progetto di allestimento indicato nell’allegato 1b.

3.2 La Concessionaria, in qualità di organizzatrice dei singoli Eventi di musica leggera si obbliga ad acquisire presso le competenti Autorità, tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e concessioni previsti dalle vigenti leggi e regolamenti necessari per lo svolgimento degli eventi, nonché ad acquisire le autorizzazioni di pubblico spettacolo e del Comune di Roma.

Resta inteso che la consegna dell’Impianto sarà subordinata alla comunicazione da parte del Comune di Roma del nulla osta all’effettuazione del pubblico spettacolo.

3.3 La Concessionaria prende atto e riconosce che il rilascio delle autorizzazioni amministrative occorrenti per la realizzazione degli Eventi dipende in via esclusiva dalle competenti Autorità.

La Concedente è pertanto sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal mancato ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra. Pertanto il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste dalla Concessionaria, comunque motivato, non potrà essere imputato in alcun caso alla Concedente, né generare a favore della Concessionaria alcun diritto di ricevere dalla stessa alcun risarcimento o indennizzo.

Inoltre, non potranno essere in alcun caso addebitate alla (o comunque fatte gravare sulla) Concedente le conseguenze di eventuali iniziative di soggetti terzi o di pubbliche Autorità che impedissero o rendessero più disagevole, più costosa o meno redditizia l’esecuzione degli Eventi.

3.4 La Concessionaria è l’unica responsabile dell'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e disposizioni in materia di pubblici spettacoli nonché del regolare svolgimento degli Eventi e del rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza e della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

3.5 Fatte salve disposizioni più restrittive emanate dalle Autorità competenti (che la Concessionaria dovrà rispettare scrupolosamente), ogni diffusione sonora dovrà terminare entro e non oltre l’orario stabilito dalle medesime Autorità.

**Art. 4 - Capienza dell’Impianto**

4.1 La capienza dell’Impianto, comprensivo delle Attrezzature – in base al progetto di cui all’allegato 1b - è stimata in 6.100 spettatori, fatte salve le eventuali diverse determinazioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione ai singoli Eventi in programma.

4.2 La Concessionaria è consapevole che la capienza definitiva dell’Impianto in occasione di singoli Eventi – con particolare riferimento al settore “parterre” – verrà determinata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Nel caso in cui la Concessionaria modifichi l’assetto previsto, indicato nell’allegato 1b, gli oneri derivanti saranno a carico della stessa.

La Concessionaria, in caso di diminuzione della capienza operata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, non potrà avanzare pretese o diritti di qualunque genere nei confronti della CONI Servizi.

4.3 La Concessionaria è l’unica responsabile del mancato rispetto dei limiti massimi di capienza stabiliti e si obbliga a non mettere in circolazione biglietti, sia ad invito che a pagamento, che in totale siano in numero superiore alla capienza fissata dalla predetta Commissione.

**Art. 5 - Cautele e prescrizioni per la protezione dell'Impianto**

5.1 La Concessionaria si obbliga ad utilizzare l’Impianto, i Locali e le Attrezzature adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualunque genere sia alle aree che alle strutture oggetto della concessione e/o noleggio.

L'allestimento di eventuali ulteriori installazioni rispetto a quanto indicato nell’allegato 1b, dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa di legge, con l'adozione di tutte le cautele atte ad impedire danni a cose o persone.

5.2 Il passaggio di cavi elettrici dovrà essere separato ed isolato rispetto al piano di calpestio. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere ignifughi e comunque conformi alla vigente normativa di legge. Per gli impianti elettrici dovrà essere consegnata copia delle certificazioni di conformità alla L. 46/90 e s.m.i., mentre per le strutture provvisorie dovrà essere prodotto certificato di idoneità statica e prevenzione antincendio.

**Art. 6 - Prescrizioni apertura cancelli e controllo interno dell’Impianto**

6.1 La Concessionaria si obbliga ad effettuare l'apertura dei cancelli dell’Impianto con proprio personale, in base alle disposizioni delle competenti Autorità, nel rispetto delle prescrizioni sui tempi di apertura e sul numero dei cancelli da utilizzare per l’ingresso del pubblico; si obbliga, inoltre, ad effettuare la chiusura dei cancelli stessi, appena completato l'esodo del pubblico. I cancelli dovranno essere sempre presidiati ed aperti in qualunque momento, in caso di richiesta dell'Autorità preposta all'ordine pubblico e quando ciò si renda necessario al fine di evitare danni alle persone.

6.2 La Concessionaria si obbliga altresì a provvedere ad effettuare, a mezzo di proprio personale, il servizio di controllo del pubblico all'interno dell’Impianto - indipendentemente da quello prestato dalle Forze dell'ordine - sia durante l'accesso ed il deflusso del pubblico che durante lo svolgimento dell’Evento, assumendo ogni relativa responsabilità e provvedendo a predisporre il numero di addetti al controllo richiesto dalle competenti Autorità, rimanendo responsabile sia del personale impiegato che del servizio.

6.3 La Concessionaria si obbliga ad indicare i soggetti incaricati che, durante lo svolgimento degli Eventi, sono a disposizione della Questura di Roma - Commissariato di zona dal momento in cui viene effettuato il controllo all'interno dell'Impianto e fino alla chiusura dei cancelli.

6.4 La Concessionaria si obbliga altresì ad assicurare la libera percorribilità di tutte le vie d'esodo interne ed esterne all’impianto.

6.5 La Concessionaria sarà esclusivamente responsabile, dal momento della presa in consegna dell'impianto e fino alla riconsegna dello stesso, del regolare svolgimento dell’Evento nel rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dei criteri generali di sicurezza antincendio, manlevando CONI Servizi da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

**Art. 7 - Oneri della Concessionaria e norme di sicurezza**

7.1 La Concessionaria si obbliga a seguire le indicazioni di CONI Servizi in relazione al:

1. rispetto della configurazione base di cui all’allegato 1b che CONI Servizi si impegna a presentare, per la relativa approvazione, alla Commissione Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo;
2. rispetto di ogni altra eventuale prescrizione, impartita dai competenti organi amministrativi a seguito di modifiche apportate alla configurazione base da parte della Concessionaria;
3. rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e/o relative alla salvaguardia delle strutture dell’impianto o di altra natura impartite, in qualunque momento, da CONI Servizi o dalle competenti Autorità.

7.2 Sono di competenza della Concessionaria, nella sua qualità di organizzatrice degli Eventi:

1. l’allestimento di idoneo servizio medico di pronto soccorso, secondo le disposizioni di legge, comprensivo di medici, infermieri ed ambulanze (provviste di centro mobile di rianimazione), anche in accordo con le prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo. La Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura del materiale occorrente per i locali c.d. di "primo soccorso".
2. l’apprestamento del servizio antincendio; i locali, le ambulanze ed il servizio antincendio dovranno essere funzionanti e disponibili fin dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico;
3. il servizio di controllo della biglietteria;
4. l’apprestamento di apposito ed idoneo servizio d’ordine per il controllo accessi e la vigilanza, onde evitare, tra l’altro, condotte imprudenti del pubblico (quali, ad esempio, eccessivi affollamenti in determinati settori, scavalcamenti delle barriere divisorie, ecc.);
5. ausilio alle Forze di Polizia per evitare l’introduzione di oggetti contundenti o comunque pericolosi per l’incolumità delle persone (quali, ad esempio, coltelli, temperini, bastoni, e ogni tipo di arma propria o impropria, candelotti fumogeni, bottiglie di vetro, biglie);
6. l’inoltro delle richieste di impiego della Forza Pubblica, dei Vigili del Fuoco, dell’AMA, dell’ARES, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

7.3 In occasione degli Eventi il personale di servizio della CONI Servizi e delle ditte a cui sono affidati i servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti e dei servizi dell’Impianto (di cui verranno forniti nominativi ed azienda di appartenenza) dovrà avere, in qualsiasi momento, libero accesso a tutti i settori dell'Impianto.

7.4 La Concessionaria dovrà emettere pass nominativi, tessere o altri titoli di libero accesso e circolazione in tutte le aree per il suddetto personale nella misura di n. 100 unità (previa trasmissione di regolare elenco con dettaglio dei nominativi e delle funzioni), regolarmente punzonati dalla S.I.A.E conformemente alla vigente normativa, secondo le seguenti tipologie: n. 15 all areas, n. 35 aree tecniche/organizzative, n. 50 per il libero accesso del personale in attività.

7.5 La Concessionaria, in quanto committente dei lavori necessari per la realizzazione delle opere temporanee aggiuntive rispetto a quelle fornite da CONI Servizi, e con riferimento a tutti gli spazi e le aree concesse, dovrà assicurare a propria cura e spese il rispetto delle norme previste dal D.LgsL. 81/2008 (cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”) e dal D.M. 18/3/1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”), e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, la Concessionaria dovrà provvedere alla predisposizione ed alla consegna dei seguenti documenti:

1. piano di sicurezza della manifestazione, come disposto dal D.M. del 18/3/96;
2. programma della manifestazione.

Nel caso in cui la Concessionaria dovesse integrare le Attrezzature con ulteriori installazioni rispetto a quanto fornito, dovrà provvedere alla predisposizione ed alla consegna dei seguenti documenti:

1. progetto definitivo degli allestimenti, completo della relazione tecnica e delle relative certificazioni (come esempio indicativo e non esaustivo, collaudo statico delle strutture, certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi secondo L.C. M.I. prot. 1689 SG 205/4 del 1/04/2011, dichiarazione di conformità degli impianti secondo il D.M. 37/2008, certificazioni di resistenza al fuoco dei materiali impiegati con relativo DICH. PROD., impatto acustico - relazione tecnica per nulla osta acustico);
2. documenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., piano di valutazione dei rischi, piano di sicurezza di progetto e coordinamento del cantiere con relativa notifica alla S.P.R.E.S.A.L., piano operativo di sicurezza delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, lettere di nomina del responsabile dei lavori, del progettista e del responsabile della sicurezza;
3. copia della lettera di trasmissione del progetto dell'iniziativa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - resta inteso che dovrà essere trasmessa anche copia del relativo verbale di autorizzazione della predetta Commissione, non appena rilasciato.

7.6 Tutte le maestranze dovranno essere in possesso di un regolare contratto collettivo nazionale e tutte le ditte dovranno essere in regola con i versamenti contributivi D.U.R.C.

Dovrà essere rilasciata una lista completa di tutte le maestranze – con riscontro nell’elenco dei nominativi presenti nei relativi registri infortuni per il rilascio da parte della Concedente dei tesserini autorizzativi di ingresso.

7.7 E' obbligo della Concessionaria uniformarsi a tutte le prescrizioni che saranno impartite dal responsabile della sicurezza nominato ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/3/96, in coordinamento con il responsabile dell'impianto.

7.8 La Concessionaria è esclusivamente responsabile, dal momento della presa in consegna dell'Impianto e fino alla riconsegna dello stesso, del regolare svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dei criteri generali di sicurezza antincendio stabiliti dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998.

La Concessionaria, nella sua qualità di organizzatore/gestore dell’Evento, assume la totale ed univoca responsabilità sollevando completamente la Concedente in relazione a qualsivoglia infortunio che dovesse verificarsi durante l’Evento, nel periodo che intercorre tra la consegna dell’Impianto e la sua riconsegna.

**Articolo 8 - Servizi Aggiuntivi**

 8.1 Per l’utilizzo dell’Impianto, a fronte del corrispettivo di cui al successivo art. 10.1 lettera d, la Concedente fornirà alla Concessionaria i seguenti Servizi Aggiuntivi:

1. presidio per assistenza edile;
2. presidio per assistenza idraulico – termica;
3. presidio per assistenza tecnico – tecnologica;
4. servizi di pulizia (presidio nelle giornate-evento e ripristino post-evento);
5. servizio di assistenza operativa nelle vie di afflusso e deflusso degli spettatori (viale dei Gladiatori e via delle Olimpiadi).

8.2 Gli eventuali servizi e/o presidi extra non espressamente indicati nel presente articolo saranno oggetto di valorizzazione e fatturati a consuntivo in base alle tariffe indicate nell’allegato 7.

**Articolo 9 - Attività commerciale e di comunicazione**

9.1 Gli spazi concessi in uso alla Concessionaria non possono essere utilizzati a fini commerciali né per qualsiasi altra attività diversa dallo svolgimento degli Eventi programmati ed autorizzati, fatte salve le attività promo-pubblicitarie di esposizione dei marchi degli sponsor degli Eventi esclusivamente all’interno della cavea. Qualsiasi forma di iniziativa commerciale, pubblicitaria e/o attività di sponsorizzazione potrà essere realizzata solo dietro preventiva approvazione di CONI Servizi.

A tal fine, la Concessionaria si impegna a comunicare alla Concedente la lista degli sponsor degli Eventi, al fine di ottenerne la relativa approvazione scritta.

Le attività promo-pubblicitarie potranno essere svolte soltanto il giorno dell’Evento, a partire dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione, ad eccezione dei punti di somministrazione e vendita di cibi e bevande indicati nell’allegato 1c, dove la Concessionaria potrà liberamente esporre i marchi dei propri fornitori.

9.2 Sarà cura ed onere della Concessionaria rimuovere qualsiasi allestimento al termine di ogni Evento e comunque entro e non oltre le ore 08:00 del giorno successivo alla manifestazione (ad eccezione di quelle all’interno dei punti di somministrazione e vendita di cibi e bevande indicate nell’allegato 1c).

9.3 La Concessionaria ha facoltà di svolgere attività di vendita dell’eventuale merchandising ufficiale degli artisti, all’interno di postazioni individuate d’intesa con CONI Servizi, fermo restando che tutte le autorizzazioni amministrative (es. permessi e licenze) saranno a cura e carico della Concessionaria.

Le aree esterne all’Impianto, site all’interno del Parco del Foro Italico, resteranno nella piena disponibilità di CONI Servizi, che si riserva di farne uso per attività a carattere commerciale, promozionale e/o comunicazionale, esercitate direttamente o tramite terzi, senza che la Concessionaria abbia nulla a pretendere in relazione a tali attività, né tantomeno possa porre in essere comportamenti ostativi del regolare esercizio delle suddette attività.

In alcun caso potranno essere coperti o rimossi i messaggi comunicazionali situati nei predetti spazi salvo preventivo consenso scritto della Concedente; in tal caso comunque i relativi costi saranno addebitati alla Concessionaria.

9.4 Nel caso in cui la Concessionaria concluda contratti di sponsorizzazione con l’ausilio di CONI Servizi, la stessa riconoscerà a CONI Servizi una percentuale pari al 50% dei relativi proventi (al netto dell’IVA).

9.5 La Concessionaria avrà facoltà di sfruttare a fini promo-pubblicitari gli Eventi attraverso l’apposizione di messaggi pubblicitari di marchi di imprese terze:

* sui biglietti degli Eventi;
* sulle strutture temporanee funzionali alla organizzazione della manifestazione (quali, ad esempio, transenne mobili, tralicci di illuminazione, postazioni mixer) allestite dalla Concessionaria all’interno della cavea, come individuate all’art.1;
* su cartelloni/striscioni installati a cura e spese della Concessionaria, all’interno della cavea e nel rispetto di ogni prescrizione di legge;
* su manifesti, volantini, inviti utilizzati per propagandare la manifestazione all’interno degli spazi concessi, come individuati all’art. 1 sulle balaustre che dividono i settori all’interno dell’impianto o in altra posizione all’interno della cavea.

Qualsiasi altra forma o modalità pubblicitaria svolta all’interno dell’Impianto diversa da quelle qui descritte potrà essere realizzata solo dietro preventiva autorizzazione scritta da parte della Concedente.

9.6 In ogni caso l’attività promo-pubblicitaria dovrà essere strettamente ed esclusivamente connessa agli Eventi. La Concessionaria dovrà quindi evitare che i segni distintivi e/o i messaggi pubblicitari degli eventuali sponsor dell’Evento siano associati, in qualsiasi forma (salvo espresso consenso scritto della Concedente), a segni distintivi e/o messaggi pubblicitari della Concedente.

9.7 Resta inteso che la Concessionaria si farà carico dell’ottenimento dei permessi e dell’adempimento di tutti gli oneri di legge relativi all’attività promo-pubblicitaria, ivi compreso il pagamento dell’imposta di pubblicità.

Il piano media per la brandizzazione e valorizzazione di partner commerciali, che prevede la ricerca, individuazione e scelta dei media partner degli Eventi, dovrà essere sviluppato dalla Concessionaria e preventivamente approvato da CONI Servizi.

9.8 La Concessionaria potrà, altresì, predisporre e sviluppare i contenuti redazionali, fotografici e video per le piattaforme web e social (a titolo esemplificativo facebook, twitter, instagram, youtube), che dovranno essere approvati da CONI Servizi. L’utilizzo editoriale di detti contenuti resterà nella disponibilità di CONI Servizi.

La Concessionaria potrà comunicare la rassegna degli Eventi con un naming appropriato, all’interno della rassegna Centrale Live e previa approvazione preventiva da parte di CONI Servizi.

**Art. 10 - Corrispettivi e costi**

10.1 A fronte della concessione in uso dell’Impianto e dei Locali, nonché per l’utilizzo delle Attrezzature e dei Servizi, la Concessionaria si obbliga a pagare a CONI Servizi i seguenti corrispettivi:

1. Per l’utilizzo dell’Impianto, il corrispettivo è calcolato sull’incasso complessivo riferito a tutti gli Eventi organizzati dalla Concessionaria, al netto dell’IVA e dei diritti d’autore ed eventuale quota associativa SIAE che contribuisce alla determinazione del corrispettivo per i diritti d’autore e dei diritti di prevendita con le percentuali che seguono:
2. un importo pari al 7% dell’incasso complessivo definito come sopra, generato dalla vendita dell’80% della capienza ufficiale che verrà definita dalla Commissione di Vigilanza;
3. un importo pari al 9% dell’incasso complessivo definito come sopra, generato dalla vendita compresa tra l’81% e il 94% della capienza ufficiale che verrà definita dalla Commissione di Vigilanza;
4. un importo pari al 12% dell’incasso complessivo definito come sopra, generato dalla vendita di oltre il 95% della capienza ufficiale che verrà definita dalla Commissione di Vigilanza.

Le Parti convengono che i corrispettivi di cui sopra sono riferiti a n. 8 Eventi. Il minimo garantito è di € 9.500,00 oltre IVA per ciascuna data, corrispondente all’importo complessivo minimo garantito di Euro 76.000,00 oltre IVA.

Il corrispettivo riferito agli eventuali Eventi successivi all’ottavo verrà calcolato in base alle percentuali sopra indicate.

1. Per la concessione in uso e la gestione dei Locali, la Concessionaria corrisponderà inoltre alla CONI Servizi un importo pari al 10% (diecipercento) del fatturato complessivo generato dall’attività di somministrazione di cibi e bevande presso i punti di somministrazione e vendita di cibi e bevande (v. allegato 1c) di tutti gli eventi della Rassegna “Centrale Live”.
2. Per quanto riguarda le Attrezzature, la Concessionaria, all’esito delle procedure ad evidenza pubblica, si impegna a corrispondere a CONI Servizi il 65% del costo del noleggio per le Attrezzature, con un tetto di spesa a carico della Concessionaria di € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA.
3. Per la fornitura dei Servizi Aggiuntivi, la Concessionaria si obbliga a corrispondere un importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA per ciascuna data Evento (minimo garantito di n. 8 date evento), per un importo minimo garantito pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre IVA;
4. La Concessionaria si obbliga inoltre a corrispondere un importo pari alla percentuale del 50% (cinquantapercento) oltre IVA dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni concluse attraverso l’ausilio di CONI Servizi.

10.2 Tutti gli importi di cui sopra dovranno essere pagati dalla Concessionaria a CONI Servizi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 9000 presso l'Agenzia Foro Italico della Banca Nazionale del Lavoro cod. IBAN IT79K01005 03309 000000009000, con le seguenti modalità:

1. Euro 30.000,00 (trentamila…/00) oltre IVA alla firma del contratto;
2. Euro 30.000,00 (trentamila…/00) oltre IVA entro il 30 Marzo 2017;
3. Euro 40.000,00 (quarantamila…/00) oltre IVA entro il 15 Aprile 2017;

10.3 L’importo indicato nel precedente art. 10.1 lett. c, che sarà comunicato da CONI Servizi all’esito delle relative procedure di gara e comunque non oltre il 30 aprile 2017, dovrà essere corrisposto entro il 15 Maggio 2017.

10.4 Il saldo del corrispettivo relativo al minimo garantito e il conguaglio degli eventuali importi aggiuntivi relativi a servizi e strutture addizionali, nonché le somme eventualmente dovute per il risarcimento dei danni accertati dovranno essere versati entro il 30 Ottobre 2017, previo invio di nota di debito ed invio della fattura.

10.5 Allo scopo di consentire alla Concedente la verifica degli incassi relativi ai biglietti venduti, la Concessionaria dovrà far pervenire entro il 20 Maggio 2017 l’elenco completo dei sistemi di biglietteria utilizzati e, entro il quindicesimo giorno successivo allo svolgimento di ciascun Evento, copia della documentazione di tipologia C1 SIAE relativa a tutti i biglietti emessi, attraverso invio all’email stadio.olimpico@coni.it.

La Concedente dichiara che utilizzerà i dati di cui sopra esclusivamente per far valere in ogni sede i propri diritti, fermo, per ogni altra ipotesi, l’obbligo di riservatezza in ordine alle notizie e ai nominativi di cui venisse a conoscenza in occasione delle operazioni di verifica di cui sopra.

In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata, la Concedente si riserva l’esercizio di ogni diritto o azione esperibili ai fini della tutela dei propri interessi eventualmente lesi.

10.6 Non sarà dovuto alcun ulteriore compenso in caso di ripresa e registrazione totale o parziale dei singoli Eventi, con l’esclusione del solo caso di trasmissione in diretta televisiva per il quale la Concessionaria sarà tenuta al pagamento di un corrispettivo aggiuntivo pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA per singolo Evento.

10.7 A titolo di corrispettivo, la Concessionaria si obbliga a consegnare a CONI Servizi, entro 7 giorni precedenti lo svolgimento di ciascun Evento, n. 60 (sessanta) biglietti per ogni data, così suddivisi (all. 7):

* n. 10 in poltronissima VIP;
* n. 30 presso la Tribuna Gold;
* n. 20 presso la Tribuna Monte Mario meglio evidenziati nell’allegato 8.

La Concessionaria dovrà garantire che tutti i posti assegnati consentono una buona visibilità dello spettacolo.

La Concedente, entro i tre giorni lavorativi successivi allo svolgimento dell’Evento, si impegna a trasmettere alla Concessionaria – a mezzo raccomandata A/R – tutti i biglietti non utilizzati, unitamente alla distinta riepilogativa per ciascun settore.

Entro il quindicesimo giorno successivo allo svolgimento dell’Evento, la Concessionaria trasmetterà a CONI Servizi (ufficio amministrazione e bilancio) un documento attestante il prezzo di mercato di ciascun tagliando ed il valore complessivo dei biglietti utilizzati .

Con la stessa data riportata sul documento trasmesso dalla Concessionaria e per lo stesso importo relativo ai tagliandi utilizzati, CONI Servizi emetterà, a sua volta, nei confronti della Concessionaria, regolare documento fiscale aumentato dell’IVA, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dell’Impianto.

I rispettivi rapporti di credito e debito che matureranno a seguito dell’emissione dei suindicati documenti fiscali saranno tra le parti automaticamente compensati fino a concorrenza dei relativi importi, mentre la differenza, dovuta al diverso regime IVA, dovrà essere corrisposta dalla Concessionaria alla CONI Servizi entro 30 giorni dalla data di emissione dei documenti fiscali medesimi.

**Art. 11 Forza maggiore**

11.1 L'impossibilità sopravvenuta dello svolgimento dell’Evento non imputabile alle parti, dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio eventi catastrofici, guerre, attacchi terroristici, uragani, etc.) determinerà l'estinzione dell'obbligazione con conseguente liberazione delle parti stesse delle reciproche obbligazioni assunte nel presente contratto, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute da CONI Servizi sino al momento della cancellazione dell'Evento.

11.2 Qualora, per qualsiasi motivo non dipendente da fatto e colpa della CONI Servizi, uno o più Eventi non avessero luogo o fossero interrotti, o, comunque, la Concessionaria non vendesse i biglietti o fosse costretta in forza di legge a rimborsare i biglietti venduti, la Concessionaria, indipendentemente da ogni danno, mancato guadagno o pregiudizio subito, sarà comunque tenuta a pagare, in aggiunta all’importo minimo garantito, gli importi degli eventuali servizi resi e degli eventuali danni arrecati.

**Art. 12 - Procedura di consegna e riconsegna e Danni**

12.1 La consegna dell’Impianto e delle Attrezzature avverrà con apposito sopralluogo, con redazione di apposito verbale, da effettuarsi alle ore 08.00 del giorno di svolgimento dell’Evento, in contraddittorio alla presenza degli incaricati della Concessionaria, al fine di accertare lo stato degli Impianti e delle Attrezzature.

La sottoscrizione del verbale determinerà il passaggio in capo alla Concessionaria di tutte le responsabilità connesse agli spazi, locali e strutture concessi per l’organizzazione dell’Evento, sino all’atto della riconsegna formale.

La riconsegna degli spazi, locali e strutture concessi, completamente liberi da ogni ingombro, e con accertamento degli eventuali danni o comunque delle difformità dei luoghi rispetto al verbale di consegna, dovrà avvenire entro le ore 08.00 del giorno successivo allo svolgimento dell’Evento, con sopralluogo di constatazione e verbalizzazione dello stato dei luoghi da effettuarsi in contraddittorio tra le parti.

In caso di mancato intervento dei rappresentanti della Concessionaria in occasione dei sopralluoghi di consegna e riconsegna, CONI Servizi procederà direttamente alla verifica dello stato dei luoghi e degli eventuali danni, intendendosi il mancato intervento di cui sopra come rinuncia da parte della Concessionaria ad avanzare contestazioni di sorta sulle risultanze dei sopralluoghi.

12.2 Gli eventuali danni accertati, in qualsiasi modo provocati dal personale della Concessionaria in servizio presso l’Impianto, da maestranze e da persone partecipanti, a qualsiasi titolo, agli Eventi, nonché dal pubblico o comunque da terzi, faranno carico in ogni caso alla Concessionaria e dovranno essere liquidati dietro presentazione di apposita nota di addebito emessa dalla Concedente.

Il rimborso dei danni accertati dovrà essere corrisposto dalla Concessionaria a CONI Servizi, ai sensi del precedente art. 10.4.

**Art. 13 - Manleve**

13.1 La Concessionaria sarà esclusivamente responsabile, dal momento della presa in consegna dei luoghi e fino alla riconsegna degli stessi - ed in special modo durante lo svolgimento degli Eventi - del controllo degli ingressi e degli eventuali danni ai luoghi e all’Immobile (struttura ed infrastruttura) e alle pertinenze, nonché ai Locali ed a quanto in essi contenuto e/o depositato (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allestimenti, scenografie, materiali tecnici, etc.).

13.2 La Concessionaria risponderà come del fatto proprio dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori e si obbliga a tenere la Concedente manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall’utilizzo dell’Impianto, dei Locali e delle Attrezzature, ivi compresa la responsabilità per eventuali furti o manomissioni di cose depositate nei locali.

13.3 La Concessionaria si obbliga inoltre ad esonerare CONI Servizi da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell’operato della Concessionaria in attuazione della concessione oggetto del presente Capitolato, anche con riferimento a quanto previsto al precedente art. 6.

13.4 In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, mancato guadagno, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta della Concessionaria o di soggetti terzi del cui operato quest’ultima debba rispondere e le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dalla Concedente in relazione a tali domande.

13.5 In relazione a quanto previsto nel presente articolo, la Concessionaria si obbliga a stipulare con primaria Società di Assicurazioni apposito contratto assicurativo per i rischi di responsabilità civile contro terzi, furto, incendio e danni all’immobile, con un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

**Art. 14 - Garanzie e Penali**

14.1 A garanzia delle obbligazioni assunte, la Concessionaria dovrà costituire a favore di CONI Servizi una cauzione - mediante fidejussione bancaria con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. - con scadenza il 31 Dicembre 2017, e comunque con riconsegna al saldo dei corrispettivi indicati al precedente art. 10, per un importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

14.2 Qualora la Concessionaria ritardi nella riconsegna dell’Impianto, per ogni ora o frazione di ora di ritardo oltre le ore 08.00 del giorno successivo lo svolgimento dell’Evento, verrà applicata una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) l’ora, fatto salvo l’accollo in capo alla Concessionaria delle responsabilità dei maggiori danni ed oneri derivanti dalla mancata e/o ritardata consegna dell’Impianto e dell’impossibilità e/o dei ritardi derivanti allo svolgimento delle successive manifestazioni in programma al Centrale del Tennis.

Nessun interesse è dovuto in alcun caso alla Concessionaria sulle somme costituenti la cauzione.

14.3 In caso di modifiche sostanziali del palinsesto artistico (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostituzione di uno o più artisti) presentato dalla Concessionaria in sede di offerta, quest’ultima sarà tenuta al pagamento di una penale il cui importo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a 10.000,00 (diecimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata da Coni Servizi, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

**Art. 15 - Casi di risoluzione anticipata**

15.1 Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione per inadempimento, la Concedente avrà facoltà di comunicare la risoluzione di diritto dello stipulando contratto, previa diffida ad adempiere, entro 24 ore dalla segnalazione dell’inadempimento comunicata per iscritto alla Concessionaria con tutte le conseguenze previste dalla legge, qualora la Concessionaria direttamente o tramite terzi del cui operato debba rispondere:

1. non corrisponda tempestivamente gli importi di cui all’art. 10;
2. non trasmetta tempestivamente le polizze di cui agli artt. 13 e 14, o stipuli polizze non conformi alle condizioni previste nel Capitolato;
3. fosse sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo) o sia posta in liquidazione;
4. cedesse in tutto od in parte a terzi lo stipulando contratto o i diritti e le facoltà che da esso derivano, senza il consenso della Concedente;
5. non rispetti gli impegni assunti in base all’offerta di palinsesto artistico presentata ai sensi dell’art. 1.3.

15.2 Resta inteso che la tolleranza manifestata da una delle parti alla condotta inadempiente dell’altra non produce effetti di rinunzia o deroga al dettato della norma scritta, né all’azione o al diritto che potrebbero essere fatti valere in difetto di condotta tollerante.

**Art.16 – Recesso**

CONI Servizi potrà recedere dallo stipulando contratto, dandone comunicazione alla Concessionaria mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni.

**Art. 17 - Foro Competente**

Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine allo stipulando contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.